ALLEGATO A ALLA PROPOSTA DI DELIBERA: DC/PRO/2019/111

APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO COSAP APPROVATO CON DELIBERA PG.N.17044/2004 E SS.MM.II. IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE

ART.1 (Modifiche all'art.5)

1. All'art.5 sono apportate le modifiche sintetizzate nel seguente prospetto:

Versione attuale	Proposta di modifica
Art. 5	Art. 5
Rilascio dell'atto di concessione	Rilascio dell'atto di concessione
1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto	1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto
di concessione riceve l'istanza o la comunicazione	di concessione riceve l'istanza o la comunicazione di
di occupazione di suolo pubblico e avvia il relativo	occupazione di suolo pubblico e avvia il relativo
procedimento istruttorio.	procedimento istruttorio.
2. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si	2. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si
l ·	procede alla determinazione del canone dandone
	comunicazione al richiedente -anche tramite
·	l'eventuale competente Concessionario -con
	l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo
utile comporterà l'archiviazione della pratica.	utile comporterà l'archiviazione della pratica.
	3. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento
	del canone nella misura indicata e a darne
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	dimostrazione all'ufficio competente che potrà
i ·	quindi procedere all'emanazione del provvedimento
l'	concessorio. Nel caso di comunicazione, la
·	dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza
pagamento autorizza l'occupazione.	l'occupazione.
4. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto	
1	pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine
. •	indicato nella richiesta di pagamento o, ove
	mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di occupazione
	suolo pubblico viene archiviata e si considera come
mai proposta, ragion per cui l'eventuale	·
	occupazione accertata è considerata a tutti gli effetti
effetti abusiva .	abusiva.
	5.Nell'atto di concessione relativo ad
	un'occupazione per l'effettuazione di lavori edili
	sono espressamente riportati anche i riferimenti che
· ·	l'occupante è tenuto ad indicare nella sua domanda
domanda di occupazione ai sensi dell'art. 2, commi	·
1 bis e 3.	'
1 5.5 6 5.	

possesso in capo al concessionario del requisito possesso in capo al concessionario del requisito

della regolarità del pagamento di eventuali canoni pregressi afferenti il suolo pubblico del Comune di Bologna (di cui all'art.2 comma 4)¹ nonché della tassa rifiuti (TARI) se ed in quanto dovuta dal concessionario in relazione all'attività in funzione della quale viene richiesta l'occupazione di suolo pubblico. Ove detto requisito risultasse carente, la concessione - rilasciata su falsi presupposti-perderà efficacia retroattivamente, ovvero a decorrere dalla data di rilascio; la relativa occupazione sarà da considerare fin dall'origine senza titolo, e quindi abusiva ad ogni effetto.

7. Il concessionario è tenuto ad concessione quale data d'inizio della occupazione. occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo. Se la concessa occupazione non inizia entro i suddetti termini il provvedimento concessorio decade automaticamente allo spirare dell'ultimo giorno utile (art.23 comma 4 di guesto regolamento). La mancata occupazione nei termini sarà oggetto di apposito rilievo in loco e relativo verbale, cui seguirà una semplice comunicazione al concessionario decaduto per avvisarlo della sopravvenuta decadenza. La decadenza è esclusa solo qualora l'ufficio abbia formalmente assegnato un nuovo diverso termine su motivata documentata istanza scritta del concessionario che tempestivamente l'occupazione.

8.Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere.

della regolarità del pagamento di eventuali canoni pregressi afferenti il suolo pubblico del Comune di Bologna (di cui all'art.2 comma 4)² nonché della tassa rifiuti (TARI) se ed in quanto dovuta dal concessionario in relazione all'attività in funzione della quale viene richiesta l'occupazione di suolo pubblico. Ove detto requisito risultasse carente, la concessione - rilasciata su falsi presupposti-perderà efficacia retroattivamente, ovvero a decorrere dalla data di rilascio; la relativa occupazione sarà da considerare fin dall'origine senza titolo, e quindi abusiva ad ogni effetto.

iniziare 7. Il concessionario è tenuto ad iniziare l'occupazione entro 2 mesi dalla data indicata in l'occupazione entro 2 mesi dalla data indicata in concessione quale data d'inizio della occupazione. Tale termine è ridotto a 15 giorni se trattasi di Tale termine è ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo. Se la concessa occupazione non inizia entro i suddetti termini il provvedimento concessorio decade automaticamente allo spirare dell'ultimo giorno utile (art.23 comma 4 di questo regolamento). La mancata occupazione nei termini sarà oggetto di apposito rilievo in loco e relativo verbale, cui seguirà una semplice comunicazione al concessionario decaduto per avvisarlo della sopravvenuta decadenza. La decadenza è esclusa solo qualora l'ufficio abbia formalmente assegnato nuovo diverso termine su motivata documentata istanza scritta del concessionario che si trovi nella temporanea impossibilità di iniziare si trovi nella temporanea impossibilità di iniziare tempestivamente l'occupazione.

8.Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere.

ART.2 (Modifiche all'art.17bis)

1. All'art.17bis sono apportate le modifiche sintetizzate nel seguente prospetto:

Versione attuale	Proposta di modifica
Art.17 bis	Art.17 bis

¹ Per canoni o.s.p. si intendono i canoni legati all'occupazione a qualsiasi titolo di suolo pubblico, ivi compresa, a tal fine, l'indennità legata all'abusiva occupazione.

² Per canoni o.s.p. si intendono i canoni legati all'occupazione a qualsiasi titolo di suolo pubblico, ivi compresa, a tal fine, l'indennità legata all'abusiva occupazione.

importanza cittadina

- 1. L'occupazione temporanea di spazi di particolare importanza cittadina avviene con le modalità previste dall'apposito provvedimento comunale, in cui detti spazi sono specificatamente individuati ed presente articolo.
- 2. Le agevolazioni del canone per le occupazioni di cui al comma 1 sono disciplinate dagli articoli 29 e 30 di questo regolamento, fermo restando quanto precisato al successivo comma 5.
- 3. L'occupazione (compresa quella delle aree di rispetto per la sicurezza) degli spazi di cui al comma 1 è soggetta al pagamento del canone quantificato all'art.26 comma 1 lett.b), ad eccezione delle Piazze di cui al successivo comma 4. Il canone viene commisurato agli effettivi mq di superficie occupata da manufatti, allestimenti e mezzi di servizio, con esclusione delle aree liberamente e gratuitamente accessibili al pubblico;
- 4.In deroga al comma 3, l'occupazione di Piazza Maggiore, Piazza Nettuno, Piazza Re Enzo e Piazza Galvani è soggetta ad un canone pari al quadruplo del canone previsto dall'art.26 comma 1 lett.b per le occupazioni di categoria 1. Sempre in deroga al comma 3 l'occupazione di Piazza Minghetti e Piazza del Francia è soggetta ad un canone pari al doppio di quello previsto dall'art.26 comma 1 lett.b) per le occupazioni di categoria 1.
- 5.La Giunta, nella fase di inserimento degli eventi nella programmazione, su proposta dell'assessore delegato ai grandi eventi può accordare particolari riduzioni del canone (del 25%, 50%, 75%) ai sensi dell'art.29 comma 2 di questo regolamento, anche con riferimento alle occupazioni delle Piazze di cui al comma 4. A tal fine saranno valutati, in particolare, il grado di incidenza delle finalità di pubblico interesse rispetto alle finalità commerciali pubblicitarie caratterizzanti l'evento, l'accessibilità dell'evento (libera o su invito o pagamento biglietto) e l'eventuale partecipazione dell'Amministrazione alla sua realizzazione.

concessioni per eventi in spazi di particolare concessioni per eventi in spazi di particolare importanza cittadina

- 1. L'occupazione temporanea di spazi di particolare importanza cittadina avviene con le modalità previste dall'apposito provvedimento comunale, in cui detti spazi sono specificatamente individuati ed a cui qui si rinvia ai fini dell'applicazione del a cui qui si rinvia ai fini dell'applicazione del presente articolo.
 - 2. Le agevolazioni del canone per le occupazioni di cui al comma 1 sono disciplinate dagli articoli 29 e 30 di questo regolamento.
 - 3. L'occupazione (compresa quella delle aree di rispetto per la sicurezza) degli spazi di cui al comma 1 è soggetta al pagamento del canone quantificato all'art.26 comma 1 lett.b), ad eccezione delle Piazze di cui al successivo comma
 - 4. In deroga al comma 3, l'occupazione di Piazza Maggiore, Piazza Nettuno, Piazza Re Enzo e Piazza Galvani è soggetta ad un canone pari al quadruplo del canone previsto dall'art.26 comma 1 lett.b per le occupazioni di categoria 1. Sempre in deroga al comma 3 l'occupazione di Piazza Minghetti e Piazza del Francia è soggetta ad un canone pari al doppio di quello previsto dall'art.26 comma 1 lett.b) per le occupazioni di categoria 1.
 - 5. Abrogato.

ART.3 (Modifiche all'art.29) 1. All'art, 29 sono apportate le modifiche sintetizzate nel seguente prospetto:

Versione attuale Art. 29 **Agevolazioni**

1. Con motivata determinazione dirigenziale del 1.Le occupazioni riconducibili ad informativa concessione -previa all'U.I.Entrate- è possibile accordare riduzioni del intrattenimento...) e attività di vendita commerciali realizzate in occasione durata superiore alle 24 ore, indicando nel (applicabili, medesimo atto l'importo del commerciali o eventualmente esente da canone ai occupazioni miste di durata inferiore alle 24 ore sono disciplinate dal successivo art.30 comma 1 lett.f).

1bis. Per le occupazioni realizzate in occasione di pubblicizzate/trasmesse attraverso manifestazioni politiche, sindacali o religiose la **comunicazione** tariffa ordinaria e' sempre ridotta dell'80 per cento.

preventivamente comunicata all'U.I. dell'Area Risorse Finanziariepossono eccezionalmente essere accordate riduzioni del **comunale site** interesse pubblico, indicando nel medesimo atto l'importo del canone originariamente dovuto. Ai fini e) iniziative il cui svolgimento sia caratterizzato proprietà privata che costituiscono bene storico, rivestono il carattere di particolare e rilevante del 20% del canone; interesse pubblico.

Art. 29 **Agevolazioni**

Settore/Ouartiere competente al rilascio della caratterizzate dalla compresenza di attività a obbligatoria rilevanza sociale (cultura, spettacolo, sport, canone fino al 100% per occupazioni non promozione commerciale di beni o servizi di beneficiano - se gratuitamente accessibili al manifestazioni culturali, sportive o ricreative di pubblico- dei seguenti abbattimenti sul canone anche cumulativamente canone restando quanto al riguardo previsto originariamente dovuto. In presenza di occupazioni successivo comma 2) in relazione alla concreta miste – diverse da quelle di cui al successivo comma ricorrenza di uno o più dei sotto-elencati requisiti: 1bis - in cui coesistano occupazioni di carattere a) iniziative realizzate in collaborazione con il commerciale ed occupazioni non commerciali, la Comune, o rientranti progetti che il Comune ha percentuale di agevolazione non può superare la sostenuto (o ha ritenuto idonei al sostegno) percentuale di suolo pubblico occupata a fini non nell'ambito di avvisi pubblici, o radicate nella programmazione eventi sul territorio sensi dell'art.30 di questo regolamento. Le (svolgimento per almeno 5 edizioni consecutive): abbattimento del 40% del canone;

Proposta di modifica

- b) iniziative o campagne di rilievo nazionale patrocinate da Amministrazioni pubbliche o canali e diffusione nazionale: abbattimento del 20% del canone:
- 2. Con motivata delibera di Giunta- su proposta c) iniziative celebrative di ricorrenze civili, anche Entrate locali: abbattimento del 20% del canone;
- d) iniziative che interessano aree del territorio al di fuori dei viali canone in presenza di particolare e rilevante circonvallazione: abbattimento del 20% del canone;
- di tale riduzione le occupazioni relative ad attività di dall'adozione di concrete misure di mitigazione manutenzione e funzionalizzazione alla fruizione dell'impatto ambientale : plastic free, raccolta pubblica delle strutture e degli immobili di differenziata dei rifiuti, basso impatto acustico secondo quanto al riguardo disposto culturale e architettonico della Città di Bologna regolamento comunale in materia: abbattimento
 - f) iniziative finalizzate alla raccolta di fondi da destinare a specifici progetti di utilità sociale, i cui organizzatori si impegnino formalmente a pubblicare - secondo modalità concordate con l'Amministrazione ed a pena di impossibilità di ottenere il rilascio di altre concessioni di suolo pubblico fino ad avvenuta pubblicazione - ogni

abbattimento del 20% del canone; g) iniziative realizzate in aree verdi da soggetti che svolgono sulla medesima area attività di cura, presidio e manutenzione integrativa nell'ambito di apposite convenzioni a titolo gratuito: abbattimento del 20% del canone.

dato rilevante ai fini della verifica delle risorse

interventi

realizzati

degli

е

raccolte

- 2. Le percentuali di riduzione sopra elencate sono cumulabili fino al raggiungimento della soglia massima di riducibilità pari all'80% del canone base (quindi con addebito del canone nella misura del restante 20%).
- 3. Per le occupazioni realizzate in occasione di iniziative politiche, sindacali o religiose, caratterizzate dalla compresenza di attività di vendita o promozione commerciale di beni o servizi il canone è ridotto dell'80%.
- 4. Per beneficiare delle riduzioni del canone di cui ai precedenti commi gli organizzatori sono tenuti dichiarare , nella propria richiesta di concessione di suolo pubblico, tutti gli elementi idonei ed oggettivamente verificabili- necessari a ricondurre l'iniziativa alle casistiche ivi previste.
- 5. Per le occupazioni realizzate con passi carrabili regolarmente autorizzati nei distretti industriali previsti dagli strumenti urbanistici (attualmente Roveri e Bargellino) la tariffa base è ridotta del 50 per cento.
- 6. Il canone relativo ad occupazioni occasionali poste in essere con installazione di attrazioni giochi poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
- 2 bis. Per le occupazioni realizzate con passi carrabili regolarmente autorizzati nei distretti industriali previsti dagli strumenti urbanistici che attualmente sono Roveri e Bargellino la tariffa base è ridotta del 50 per cento.
- 3. Il canone relativo ad occupazioni occasionali e divertimenti dello spettacolo viaggiante (ad eccezione dei circhi e dei luna park) può essere (compresi circhi e luna park) è ridotto dell'80%. ridotto fino all'80% in presenza di rilevanti profili di interesse adeguatamente nell'atto concessorio; eccezionalmente il canone può essere ridotto fino al 100% con motivato atto di Giunta per occupazioni mediante le quali si concretizzi un presidio sociale di spazi pubblici altrimenti a rischio dal punto di vista dell'ordine pubblico e del degrado urbano. In caso di installazioni di particolare rilievo (circhi e luna park) il canone può essere ridotto fino all'80% con motivato atto di Giunta in presenza di rilevanti profili di pubblico interesse e a condizione che non si tratti di occupazioni relative ad intrattenimenti e spettacoli in cui vengano impiegati animali.

3bis. Per le occupazioni finalizzate allo svolgimento | 7 Per le occupazioni finalizzate allo svolgimento di di mercati di vendita diretta di prodotti agricoli , ai mercati di vendita diretta di prodotti agricoli , ai sensi del Regolamento comunale in materia sensi del Regolamento comunale in materia approvato con deliberazione consiliare O.d.g. approvato con deliberazione consiliare O.d.g. seguenti agevolazioni: il canone è ridotto del 75 per l'esenzione dal pagamento del canone stesso per le attività correlate e complementari, e alla tariffa base non si applicano i coe9icienti moltiplicatori previsti dall'art.27 in caso di occupazioni su sede stradale destinata alla sosta o che richiedono la chiusura di una strada.

- si considerano commerciali le occupazioni:
- a) destinate ad attività di cessione di beni e istituzionali:
- nell'ambito dei patti di collaborazione di cui al convenzione è ridotto : amministrazione per la cura e la rigenerazione dei **Storico**; beni comuni" approvato con Delibera di Consiglio b) fino al 75% per le edicole delle zone PG 45010/2014, a condizione che si tratti di periferiche. iniziative occasionali, la raccolta avvenga in celebrazioni, concomitanza di ricorrenze campagne di sensibilizzazione e che i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
- 4bis. Il canone relativo all'occupazione allestimento e disallestimento è liquidato in base al tipo di attività (economica o non economica) destinata ad esservi svolta.
- riduzione.
- qualora si realizzi una delle ipotesi di cui all'art. 23 del presente Regolamento

94/2009 P.G. n.58564/2009, nei quali tutti gli 94/2009 P.G. n.58564/2009, nei quali tutti gli operatori agricoli partecipanti rientrano nei limiti operatori agricoli partecipanti rientrano nei limiti stabiliti dall'art.4 , comma 8 del D.Lgs.228/2001 e stabiliti dall'art.4 , comma 8 del D.Lgs.228/2001 e garantiscono in modo tracciabile la vendita garantiscono in modo tracciabile la vendita esclusiva esclusiva di prodotti provenienti dalle aziende di prodotti provenienti dalle aziende presenti salve presenti salve le deroghe ammesse, si applicano le le deroghe ammesse, si applicano le seguenti agevolazioni: il canone è ridotto del 75 per cento per cento per le attività di mercato, è disposta le attività di mercato, è disposta l'esenzione dal pagamento del canone stesso per le attività correlate e complementari, e alla tariffa base non si applicano i coefficienti moltiplicatori previsti dall'art.27 in caso di occupazioni su sede stradale destinata alla sosta o che richiedono la chiusura di una strada.

- 4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non 8. In attuazione del Protocollo d'intesa per il sostegno e la valorizzazione delle edicole situate sul territorio comunale (approvato con delibera di prestazioni di servizi e5ettuate direttamente da enti Giunta PG.N.210679/2019 DG/2019/87 e siglato a non commerciali in attuazione dei propri scopi maggio 2019) il canone relativo alle edicole site sul territorio comunale - a seguito della b) funzionali alle raccolte pubbliche di fondi svolte sottoscrizione da parte del titolare di apposita
- "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e a) fino al 50% a favore delle edicole del Centro

- 5. L'atto di concessione deve obbligatoriamente 9. L'atto di concessione deve obbligatoriamente indicare anche l'importo del canone oggetto di indicare anche l'importo del canone oggetto di riduzione.
- 6. L'agevolazione, di qualsiasi entità, decade 10. L'agevolazione, di qualsiasi entità, decade qualora si realizzi una delle ipotesi di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

ART.4 (Modifiche all'art.30)

1. All'art.30 sono apportate le modifiche sintetizzate nel seguente prospetto:

Versione attuale	Proposta di modifica
regioni, Città Metropolitana, province, comuni e loro consorzi e società in house, dalle O.N.L.U.S., da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.73, comma 1, lettera c) del D.P.R. 917/1986 (post riforma), per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; b) le occupazioni realizzate dalle O.N.L.U.S. per l'effettuazione di attività di vendita e/o somministrazione se ed in quanto strumentali e sussidiarie rispetto alle proprie finalità statutarie, limitatamente a massimo 48 ore di occupazione;	consorzi e società in house, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.73, comma 1, lettera c) del D.P.R. 917/1986 (post riforma), per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; aa) le iniziative realizzate in collaborazione con il Comune di Bologna, per finalità di interesse generale, da soggetti individuati a seguito di bandi o avvisi pubblici, quando l'esenzione dal canone sia espressamente contemplata fra le forme di sostegno indicate nell'avviso; b) le occupazioni che non prevedono la cessione di beni e/o ingresso o servizi a pagamento né attività di carattere promo-commerciale nell'ambito delle seguenti tipologie di iniziative: 1. iniziative realizzate in collaborazione con il Comune o facenti parte di progetti sostenuti o ritenuti idonei al sostegno dal Comune nell'ambito di avvisi pubblici; II. iniziative o campagne di rilievo nazionale patrocinate da Amministrazioni pubbliche o pubblicizzate/trasmesse attraverso canali di comunicazione a diffusione nazionale; IV. iniziative politiche, sindacali, sportive religiose o celebrative di ricorrenze civili, anche a rilevanza locale; IV. iniziative organizzate dagli enti del Terzo Settore iscritti nel registro unico nazionale previsto dal Codice del Terzo Settore e, nelle more della piena operatività del registro medesimo, nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale o nell'elenco delle libere forme associative; c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le
degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale,	tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli

purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

- d) le occupazioni con veicoli adibiti al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- e) le parti comuni dei mercati coperti purché non siano effettivamente occupate; siano effettivamente occupate;
- f) le occupazioni non commerciali (così come individuate all'art.29) realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali. culturali, sportive o ricreative di durata non superiore alle 24 ore, ad eccezione delle occupazioni disciplinate dall'art.17bis -diverse da quelle politiche e sindacali- per le quali il suddetto limite temporale è di 6 ore (10 ore compresi allestimento e disallestimento). In presenza di occupazioni miste (in cui coesistano occupazioni di carattere commerciale ed occupazioni commerciali) l'esenzione dal canone trova applicazione unicamente con riferimento al suolo pubblico occupato a fini non commerciali, mentre il canone relativo al suolo occupato a fini commerciali viene regolarmente e integralmente liquidato;
- g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di Regolamento di Polizia Urbana;
- h) le occupazioni di pronto intervento di durata non superiore a 6 ore purché non comportino lavori di botole:
- ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente (compreso allestimento e sgombero);
- l) occupazioni per operazioni di manutenzione e pulizia dei portici e in generale delle aree private ad uso pubblico soggette alla fruizione collettiva, se e5ettuate con modalità e tempi (oggetto della comunicazione di cui all'art.5bis comma 1 di guesto regolamento)congruenti e tali da minimizzare la sottrazione dell'area all'uso pubblico;

orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

- d) le occupazioni con veicoli adibiti al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- e) le parti comuni dei mercati coperti purché non
- f) abrogato;

- festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- h) le occupazioni di pronto intervento di durata non superiore a 6 ore purché non comportino lavori di scavo, manomissione del manto stradale o apertura scavo, manomissione del manto stradale o apertura botole:
- i) le occupazioni momentanee con fiori e piante i) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili e di durata non superiore a 24 ore movibili e di durata non superiore a 24 ore (compreso allestimento e sgombero);
 - l) occupazioni per operazioni di manutenzione e pulizia dei portici e in generale delle aree private ad uso pubblico soggette alla fruizione collettiva, se effettuate con modalità e tempi (oggetto della comunicazione di cui all'art.5bis comma 1 di guesto regolamento)congruenti e tali da minimizzare la sottrazione dell'area all'uso pubblico; sono altresì le occupazioni effettuate ristrutturazione/riqualificazione del portico del

- manutenzione del verde di durata non superiore alle 6 ore, ad accezione delle occupazioni che comportano l'emanazione di ordinanze di traffico complesse (ad esempio la chiusura di una strada);
- (cantautore, suonatore, funambolo, ecc.);
- non consecutive effettuate per la raccolta di firme, per vendite di beneficenza e raccolta fondi, per attività di propaganda e promozionali (ad esclusione promozione con commerciale);
- p) i passi carrabili destinati esclusivamente a appositamente contrassegnati;
- q) le occupazioni effettuate dai promotori di q) abrogato; manifestazioni od iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 20 metri quadrati;
- r) le occupazioni consistenti nella installazione di manufatti anti-intrusione e/o antisfondamento sulla base di regolare concessione e nel rispetto di quanto al riguardo concordato con l'Amministrazione Comunale;
- eccezione delle occupazioni che comportano scavi complesse (ad esempio la chiusura di una strada);
- t) le occupazione per lavori effettuati da privati in costanza di installazione o manutenzione di sistemi di videosorveglianza in aree individuate con l'Amministrazione Comunale tramite specifico accordo al fine di implementare il sistema integrato di sicurezza sul territorio.
- u) le occupazioni non aventi carattere commerciale ad attività inserite nei collaborazione di cui all'art.5 del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni, approvato con deliberazione PG n.45010/2014, secondo quanto previsto dall'art.24 DL133/2014, convertito con modificazioni dalla L.164/14. Qualora occupazioni previste

santuario di San Luca -nel tratto dal Meloncello fino al Santuario- nell'ambito della candidatura **UNESCO**;

- m) le occupazioni per operazioni di trasloco e di m) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde di durata non superiore alle 6 ore, ad accezione delle occupazioni che comportano l'emanazione di ordinanze di traffico complesse (ad esempio la chiusura di una strada);
- n) le occupazioni e5ettuate dagli artisti di strada n) le occupazioni effettuate dagli artisti di strada (cantautore, suonatore, funambolo, ecc.);
- o) le occupazioni della durata massima di 24 ore o) le occupazioni della durata massima di 24 ore non consecutive effettuate per la raccolta di firme, per vendite di beneficenza e raccolta fondi, per attività di propaganda e promozionali (ad esclusione della finalità promozione con finalità commerciale);
- p) i passi carrabili destinati esclusivamente a persone cui sia stata riconosciuta la disabilità ai persone cui sia stata riconosciuta la disabilità ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 104/92 ed sensi degli articoli 3 e 4 della legge 104/92 ed appositamente contrassegnati;

- o r) le occupazioni consistenti nella installazione di manufatti anti-intrusione e/o antisfondamento sulla base di regolare concessione e nel rispetto di quanto al riguardo concordato con l'Amministrazione Comunale;
- s) le occupazioni effettuate per piccoli lavori s) le occupazioni effettuate per piccoli lavori manutentivi di durata non superiore alle 6 ore, ad manutentivi di durata non superiore alle 6 ore, ad eccezione delle occupazioni che comportano scavi e/o manomissione del manto stradale, apertura e/o manomissione del manto stradale, apertura botole o l'emanazione di ordinanze di traffico botole o l'emanazione di ordinanze di traffico complesse (ad esempio la chiusura di una strada);
 - t) le occupazione per lavori effettuati da privati in costanza di installazione o manutenzione di sistemi di videosorveglianza in aree individuate con l'Amministrazione Comunale tramite specifico accordo al fine di implementare il sistema integrato di sicurezza sul territorio.

u) abrogato;

nell'ambito dei citati patti di collaborazione presentino carattere commerciale o misto trovano applicazione i commi 1, 2 e 4 del precedente art. 29. In ogni caso l'esenzione oggetto della presente lett.u) e' concessa per il periodo di tempo indicato nel relativo patto di collaborazione e con riferimento alle attività individuate dal comune in ragione del loro esercizio sussidiario. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute:

- 0,50 mg. per ogni elemento.
- z) le occupazioni effettuate da produzioni z) le occupazioni effettuate da realizzazione di film. lungometraggi, alla distribuzione;
- 2. A decorrere dal 01/01/2009 sono esentati dal 2. A decorrere dal 01/01/2009 sono esentati dal pagamento del canone le sale cinematografiche del centro storico e le monosale della periferia, secondo quanto concordato nella convenzione siglata tra Comune di Bologna ed A.N.E.C. in data 23/09/2008 per la tutela delle sale cinematografiche del centro storico e delle monosale della periferia (convenzione rep.n.206395/2008, approvata con delibera della Giunta Comunale P.G. n.206623/08 Giunta Comunale P.G. n.206623/08 del 02/09/2008). del 02/09/2008).

2bis. Sono inoltre esenti da canone:

- restauro della pavimentazione dei portici, come da della deliberazione Giunta Comunale N.153822/2007;
- b) gli interventi di riqualificazione e valorizzazione b) gli interventi di riqualificazione e valorizzazione deliberazione della Giunta Comunale PG valorizzazione dei portici di Bologna.
- 3. Il canone non si applica alle occupazioni 3. Il canone non si applica alle occupazioni effettuate simili infissi di carattere stabile; con griglie, carattere

- v) l'occupazione costituita da un massimo di due v) l'occupazione costituita da un massimo di due fioriere, collocate ai lati o sul fronte di vetrine o fioriere, collocate ai lati o sul fronte di vetrine o degli ingressi di attività commerciali o professionali degli ingressi di attività commerciali o professionali o di abitazioni purché di dimensioni non superiori a o di abitazioni purché di dimensioni non superiori a 0,50 mg. per ogni elemento.
- cinematografiche, televisive o musicali per la cinematografiche, televisive o musicali per la realizzazione di film, lungometraggi, mediometraggi, mediometraggi, cortometraggi, video, ...destinati cortometraggi, video, ...destinati alla distribuzione ;
 - pagamento del canone le sale cinematografiche del centro storico e le monosale della periferia, secondo quanto concordato nella convenzione siglata tra Comune di Bologna ed A.N.E.C. in data 23/09/2008 per la tutela delle sale cinematografiche del centro storico e delle monosale della periferia (convenzione rep.n.206395/2008, approvata con delibera della

2bis. Sono inoltre esenti da canone:

- a) i consorzi di privati proprietari in caso di lavori di a) i consorzi di privati proprietari in caso di lavori di restauro della pavimentazione dei portici, come da PG deliberazione della Giunta Comunale N.153822/2007;
- dei portici, per la durata massima di 60 gg, come da dei portici, per la durata massima di 60 gg, come da deliberazione della Giunta Comunale N.21313/2010 avente ad oggetto l'approvazione di N.21313/2010 avente ad oggetto l'approvazione di un Protocollo d'Intesa tra Comune e Associazione un Protocollo d'Intesa tra Comune e Associazione per i Portici di Bologna finalizzato alla loro per i Portici di Bologna finalizzato alla loro valorizzazione dei portici di Bologna.
- e5ettuate con balconi, verande, bow-window e con balconi, verande, bow-window e simili infissi di stabile; con griglie, vetrocementi, vetrocementi, intercapedini e simili; con tende o intercapedini e simili; con tende o simili, fisse o simili, fisse o retrattili e per le occupazioni di suolo retrattili e per le occupazioni di suolo pubblico pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti realizzate con innesti o allacci ad impianti di di erogazione di pubblici servizi a rete; agli impianti erogazione di pubblici servizi a rete; agli impianti

pubblicitari su suolo pubblico e ai cassonetti pubblicitari su suolo pubblico e ai cassonetti del relativo contratto di servizio.

- 4. abrogato.
- indicare anche l'importo del canone esentato.

collocati su suolo pubblico dal Gestore del servizio collocati su suolo pubblico dal Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nell'espletamento di raccolta dei rifiuti solidi urbani nell'espletamento del relativo contratto di servizio.

- 4. abrogato.
- 5. L'atto di concessione deve obbligatoriamente 5. L'atto di concessione deve obbligatoriamente indicare anche l'importo del canone esentato.

ART.5 (Modifiche all'art.31)

1. L'art.31 è integrato come segue:

Versione attuale	Proposta di modifica
Art. 31	Art. 31
Modalità di applicazione del canone	Modalità di applicazione del canone
1. Il canone è commisurato alla superficie occupata	1. Il canone è commisurato alla superficie occupata
espressa in metri quadrati o metri lineari, con	espressa in metri quadrati o metri lineari, con
arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o	arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o
lineare superiore.	lineare superiore.
1bis. L'arrotondamento è unico, all'interno della	1bis. L'arrotondamento è unico, all'interno della
medesima area di riferimento, per le superfici che	medesima area di riferimento, per le superfici che
sarebbero autonomamente esenti in quanto non	sarebbero autonomamente esenti in quanto non
superiori, ciascuna, a mezzo mq : ne consegue che	superiori, ciascuna, a mezzo mq : ne consegue che
occorre sommare dette superfici e poi arrotondare	occorre sommare dette superfici e poi arrotondare
unicamente la loro somma. Viceversa le superfici	unicamente la loro somma. Viceversa le superfici
superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente	superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente
imponibili) devono essere arrotondate	imponibili) devono essere arrotondate
singolarmente.	singolarmente.
	2. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni
che in relazione alla medesima area di riferimento	
sono complessivamente non superiori al mezzo	
metro quadrato o lineare.	metro quadrato o lineare.
	3. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo
	pubblico, la superficie assoggettabile al canone è
	quella corrispondente all'area della proiezione
verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.	verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi,	
condutture, impianti o con qualsiasi altro	, ,
	manufatto, da aziende di erogazione di pubblici
i i	servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività
	strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al
	canone di cui all'art. 63, co. 2 lett. f), del D.Lgs. 446
del D.Lgs. 446 del 15.12.1997.	del 15.12.1997.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate
dagli esercizi per la distribuzione di carburante il	dagli esercizi per la distribuzione di carburante il

canone è determinato con riferimento al numero di canone è determinato con riferimento al numero di

colonne di erogazione, escluse le colonnine per i occupato da ogni colonna di erogazione considerato di 1 mg. Le eventuali ulteriori strutture chioschi per vendita, lavaggio, ecc. sono soggette al superficie occupata dalle strutture stesse.

stradale destinata alla sosta a pagamento dei residenti, oppure ricada sia su carreggiata o in area destinata alla sosta attrezzata il canone è soggetto a maggiorazione nella misura dell' 1.50 rispetto alla tariffa base.

6bis. Nel la caso in cui concessione dell'occupazione richiesta comporti la necessità di emanare ordinanza di divieto di sosta nelle aree limitrofe, a garanzia della circolazione veicolare e/o per l'istituzione di attraversamenti e percorsi pedonali temporanei, stesse saranno assoggettate al pagamento del canone con le medesime modalità dell'occupazione concessa.

- 7. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1.000 mq. è calcolata in ragione del 10%.
- 8. In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di suolo pubblico di cui al precedente articolo 21, il canone annuo cessa di essere dovuto comunicata la rinuncia stessa.
- 9. Se la continuazione dell'occupazione sia 9. una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune, il rimborso o l'abbuono del canone competono, senza interessi mancata utilizzazione.

colonne di erogazione, escluse le colonnine per i servizi ausiliari. Per il calcolo del canone lo spazio servizi ausiliari. Per il calcolo del canone lo spazio occupato da ogni colonna di erogazione è considerato di 1 mg. Le eventuali ulteriori strutture di servizi per auto e moto insistenti sull'area quali di servizi per auto e moto insistenti sull'area quali chioschi per vendita, lavaggio, ecc. sono soggette al pagamento del canone con riferimento alla effettiva pagamento del canone con riferimento alla effettiva superficie occupata dalle strutture stesse.

6. Nel caso in cui l'occupazione insista su sede 6. Nel caso in cui l'occupazione insista su sede stradale destinata alla sosta a pagamento dei veicoli, veicoli, o riservate alla sosta dei veicoli da parte dei o riservate alla sosta dei veicoli da parte dei residenti, oppure ricada sia su carreggiata o in area destinata alla sosta attrezzata il canone è soggetto a maggiorazione nella misura dell' 1.50 rispetto alla tariffa base.

> 6bis. Nel caso in cui la concessione dell'occupazione richiesta comporti la necessità di emanare ordinanza di divieto di sosta nelle aree limitrofe, a garanzia della circolazione veicolare e/o per l'istituzione di attraversamenti e percorsi pedonali temporanei, le stesse saranno assoggettate al pagamento del canone con le medesime modalità dell'occupazione concessa.

> 6.ter Con riferimento ad occupazioni per manifestazioni ed eventi il canone viene commisurato agli effettivi mq di superficie occupata da manufatti, allestimenti e mezzi di servizio (comprese le aree di rispetto per la sicurezza).

> 7. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1.000 mg. è calcolata in ragione del 10%.

7bis. Il canone relativo all'occupazione per allestimento e disallestimento è liquidato in base al tipo di attività destinata ad esservi svolta.

- 8. In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di suolo pubblico di cui al precedente articolo 21, il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.
- Se la continuazione dell'occupazione permanente che temporanea è resa impossibile da permanente che temporanea è resa impossibile da una causa di forza maggiore oppure provvedimento o fatto del Comune, il rimborso o l'abbuono del canone competono, senza interessi ed ed esclusa qualsiasi altra indennità, per il periodo di esclusa qualsiasi altra indennità, per il periodo di mancata utilizzazione.

ART.6 (Modifiche all'art.39)

1. All'art.39 dopo il comma 3 è aggiunto il nuovo comma 4:

Versione attuale	Proposta di modifica
Art. 39 Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni	Art. 39 Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni
applicano a decorrere dall'1.1.2004. 2. Con la medesima data viene abrogato il "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione della relativo canone" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione O.d.G. n.277 in data 21.12.1998 e successive modifiche. 3. Vengono altresì abrogate con la medesima decorrenza tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, ad	 Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dall'1.1.2004. Con la medesima data viene abrogato il "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione della relativo canone" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione O.d.G. n.277 in data 21.12.1998 e successive modifiche. Vengono altresì abrogate con la medesima decorrenza tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali. Quanto disposto con delibera di Giunta PG.N.110251/2013 deve intendersi inapplicabile per incompatibilità con la previsione di cui al comma 6 dell'art.29 del presente regolamento.